



Bruxelles, 27 aprile 2018
Rev1

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei portatori di interesse sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali in materia di regolamentazione del mercato dell'energia⁴ non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

⁴ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55); direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94); regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1); regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15); regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36); regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

1. COMPENSAZIONE TRA I GESTORI DI SISTEMI DI TRASMISSIONE

Il regolamento (CE) n. 714/2009⁵ stabilisce i principi in materia di meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione e di corrispettivi per l'accesso alle reti.

Sulla base di questi principi, il regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione⁶ prevede che i gestori unionali di sistemi di trasmissione ricevano una compensazione per il vettoriamento sulle loro reti dei flussi transfrontalieri di energia elettrica. La compensazione sostituisce la remunerazione esplicita dell'utilizzo degli interconnettori.

Per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni di energia elettrica da e verso i paesi terzi, il regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione⁷ stabilisce, per tutti i paesi terzi che non hanno concluso un accordo che prevede l'applicazione della normativa unionale, il pagamento di un diritto di uso del sistema di trasmissione su tutte le importazioni e le esportazioni programmate di energia elettrica. Dalla data del recesso, tale disposizione si applicherà alle importazioni e alle esportazioni di energia elettrica da e verso il Regno Unito.

2. INTERCONNETTIVITÀ

La normativa unionale sui mercati del gas e dell'energia elettrica stabilisce le norme per l'allocazione delle capacità di interconnessione e prevede meccanismi per facilitarne l'attuazione. In particolare:

- il regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione⁸ istituisce la piattaforma unica di allocazione delle capacità a termine di interconnessione ai gestori di sistemi di trasmissione. Tale piattaforma funge da sportello unico per gli operatori del mercato per la prenotazione delle capacità di trasmissione a lungo termine nell'Unione;
- il regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione⁹ istituisce le piattaforme di bilanciamento europee per lo scambio di prodotti standard di bilanciamento. Come sportelli unici, tali piattaforme consentono ai gestori unionali di sistemi di

⁵ Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15). Cfr. in particolare gli articoli 13 e 14.

⁶ Regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione, del 23 settembre 2010, che adotta orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un'impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 250 del 24.9.2010, pag. 5). Cfr. in particolare l'allegato, parte A, punti 2 e 3.

⁷ Allegato, parte A, punto 7, del regolamento (UE) n. 838/2010 della Commissione.

⁸ Cfr. gli articoli da 48 a 50 del regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione, del 26 settembre 2016, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità a termine (GU L 259 del 27.9.2016, pag. 42).

⁹ Cfr. gli articoli da 19 a 21 del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (GU L 312 del 28.11.2017, pag. 6).

trasmissione di rifornirsi di energia di bilanciamento a breve termine a livello transfrontaliero;

- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione¹⁰ istituisce il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* infragiornaliero dei mercati dell'energia elettrica dell'Unione; tali strumenti assistono gli operatori del mercato nell'organizzare, in prossimità della data di consegna, le transizioni all'ingrosso di energia elettrica a livello transfrontaliero nell'Unione. Il *coupling* unico del giorno prima e il *coupling* infragiornaliero dei mercati sono strumenti essenziali per unificare il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione. Il regolamento (UE) 2015/1222 fissa anche i requisiti comuni relativi alla nomina dei gestori del mercato elettrico designati ("NEMO") nel *coupling* dei mercati. Tali gestori ricevono gli ordini dagli operatori del mercato, hanno la totale responsabilità di abbinare e allocare gli ordini conformemente ai risultati del *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero, pubblicano i prezzi e procedono alla compensazione e al regolamento dei contratti in esito alle negoziazioni secondo gli accordi e le regole vigenti fra gli operatori. I NEMO possono offrire i loro servizi in Stati membri diversi da quelli in cui sono designati.

Dalla data del recesso gli operatori basati nel Regno Unito cesseranno di partecipare alla piattaforma unica di allocazione delle capacità a termine di interconnessione, alle piattaforme di bilanciamento europee e al *coupling* unico del giorno prima e infragiornaliero dei mercati. I NEMO basati nel Regno Unito diventeranno operatori di un paese terzo e non avranno più diritto a prestare servizi di *coupling* dei mercati unionali.

3. NEGOZIAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS

Il regolamento (UE) n. 1227/2011¹¹ vieta gli abusi di mercato sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas dell'Unione. Al fine di contrastare efficacemente gli abusi di mercato, l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 prescrive agli operatori di mercato con sede nell'Unione di registrarsi presso la loro autorità nazionale di regolamentazione dell'energia. Gli operatori di mercato di paesi terzi sono tenuti a registrarsi presso l'autorità nazionale di regolamentazione dell'energia dello Stato membro in cui svolgono attività.

Dalla data del recesso gli operatori con sede nel Regno Unito diventeranno operatori di un paese terzo. Di conseguenza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, gli operatori con sede nel Regno Unito che desiderino continuare a commercializzare nell'Unione prodotti energetici all'ingrosso dalla data del recesso dovranno registrarsi presso l'autorità nazionale di regolamentazione dell'energia di uno Stato membro in cui svolgono attività. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011, la domanda di

¹⁰ Cfr. i capi 5 e 6 del titolo II del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

¹¹ Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.).

registrazione deve essere presentata prima di compiere operazioni che devono essere segnalate.

L'autorità nazionale di regolamentazione che registra gli operatori di mercato del Regno Unito deve provvedere all'effettiva applicazione delle disposizioni sanzionatorie stabilite negli articoli 13 e 18 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

4. INVESTIMENTI NEI GESTORI DI SISTEMI DI TRASMISSIONE/TRASPORTO

La direttiva 2009/72/CE¹² e la direttiva 2009/73/CE¹³ prevedono la certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione/trasporto. A norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, la certificazione dei gestori controllati da una o più persone di paesi terzi è soggetta a norme specifiche. In particolare, le direttive prescrivono a ciascuno Stato membro e alla Commissione di valutare se il rilascio della certificazione ai gestori controllati da una o più persone di paesi terzi metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro stesso e dell'Unione.

I gestori che alla data del recesso del Regno Unito siano controllati da investitori del Regno Unito saranno gestori controllati da persone di un paese terzo. Per continuare a svolgere la loro attività nell'Unione avranno bisogno della certificazione a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE. Gli Stati membri possono negare il rilascio della certificazione qualora esso metta a rischio la sicurezza del loro approvvigionamento energetico.

5. CONDIZIONI DI RILASCIO E DI ESERCIZIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI

La direttiva 94/22/CE¹⁴ stabilisce le norme in materia di autorizzazione alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Essa assicura in particolare che le autorizzazioni siano rilasciate in esito a procedure aperte a tutti gli enti e sulla base di criteri oggettivi e resi pubblici. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 94/22/CE, gli Stati membri possono negare, per motivi di sicurezza nazionale, l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di queste attività a qualsiasi ente effettivamente controllato da paesi terzi o da cittadini di paesi terzi.

Dalla data del recesso l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 94/22/CE si applicherà nei casi in cui siano state rilasciate o richieste autorizzazioni per enti effettivamente controllati dal Regno Unito o da cittadini britannici.

¹² Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

¹³ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

¹⁴ Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).

Il sito web della Commissione sulla politica energetica (<https://ec.europa.eu/energy/en/home>) fornisce informazioni di carattere generale. Se necessario, le pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale dell'Energia